

ORDINANZA n. 01/2026

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI E DEL CILENTO - TERMINAL DI AVIAZIONE GENERALE -

Il Direttore Territoriale Campania

VISTO	Il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
VISTI	segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;
VISTA	la L. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;
VISTA	la L. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;
VISTO	il D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'art.4, co.4, della Legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA	la L. della Regione Campania 22 luglio 2024, n.10 recante "Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea e ss.mm.ii.;
VISTO	l'accordo stipulato ai sensi dell'art.5-bis, comma 1-bis, della Legge n.21/1992 tra il Comune di Bellizzi e il Comune e il Comune di Pontecagnano Faiano, sottoscritto in data 9 marzo 2026, finalizzato alla costituzione dell'Ambito territoriale per l'esercizio del servizio Taxi;
VISTA	la L. n. 104 del 5 febbraio 1992 e il DPR n.503 del 24 luglio 1996, che dettano le norme in materia di abbattimenti delle barriere architettoniche;
VISTA	la Legge 28 dicembre 1993 n.561 rubricato "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi" e ss.mm.ii.;

- VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.570, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio" ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n.205;
- VISTO il decreto legislativo del 2 luglio 1997, n.250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Nuovo Codice della Strada, d.lgs. n. 285/1992; Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii;
- VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii;
- VISTO il D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n.28 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali;
- CONSIDERATO che l'art.5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli Enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- CONSIDERATA la competenza, ex art.6 de Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
- VISTO che l'Aeroporto di Salerno Costa D'Amalfi e del Cilento è gestito dalla società GE.S.A.C. S.p.A., quale Concessionaria dell' E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in virtù della Convenzione prot. n. 01/2013 del 22/02/2013 e dall'Atto Aggiuntivo alla predetta convenzione, stipulato tra E.N.A.C. e GE.S.A.C S.p.A in data 13.05.2019 prot. n. 53905/DG, entrambi resi esecutivi per effetto del decreto interministeriale n.239 del 16.06.2019;
- CONSIDERATO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 06/07/2026 tra il Comune di Pontecagnano Faiano, E.N.A.C. - Direzione Aeroportuale Campania e Ge.S.A.C. S.p.A. per la gestione del servizio di vigilanza, da parte del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito della viabilità ordinaria del sedime aeroportuale nel territorio di Pontecagnano Faiano (SA).

TENUTO CONTO	che la GE.S.A.C. S.p.A è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione o Gestore) alla quale è affidato, in base al Codice della Navigazione, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali ed assicurare lo svolgimento di tutti i servizi al funzionamento delle stesse;
RITENUTO	che alla Società di gestione, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza e somma urgenza;
TENUTO CONTO	che alla Direzione Territoriale Campania (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di gestione e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Napoli (di seguito Aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
CONSIDERATO	che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
VISTA	la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15185 del 5 febbraio 2024 che stabilisce le "Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area land side all'interno del sedime aeroportuale" (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area land side, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zona a Traffico Controllato), l'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché la creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale";
VISTA	la disposizione del Direttore Generale ENAC prot. ENAC-DG-05/02/20240015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov.Coli;
CONSIDERATA	la necessità di disciplinare la viabilità di accesso al nuovo Terminal di Aviazione Generale dell'Aeroporto di Salerno Costa D'Amalfi e del Cilento;

SENTITI

i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l'art.6 comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii, Comune di Pontecagnano Faiano e il Comando di Polizia Locale di Pontecagnano Faiano.

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nelle strade e aree di sosta interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'area del sedime prospiciente il Terminal di Aviazione Generale dell'Aeroporto Costa D'Amalfi e del Cilento, indicate nella planimetria allegata, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. Quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, soste o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.
4. È vietato nel sedime aeroportuale, sia all'interno dei fabbricati che nelle aree esterne, lo svolgimento di commercio ambulante, o qualsivoglia attività commerciale se non previo accordo scritto con la Società di gestione.
5. Tutti i veicoli:
 - lasciati in sosta al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;
 - lasciati in sosta oltre i limiti di tempo;
 - lasciati in sosta negli stalli dedicati ad altre categorie di utenti senza il prescritto contrassegno;
 - che violano il regolamento per l'utilizzo di detti spazi, predisposto dalla Società di gestione ed affisso all'ingresso dell'area;

laddove sussistano motivi di sicurezza (safety e security) ed emergenza aeroportuale potranno essere rimossi in tutti i casi a spese degli interessati, per mezzo del competente servizio di rimozione e trasportati in apposito deposito gestito dalla Polizia Locale del Comune di Pontecagnano Fiano.

Art. 3

Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 15 della presente Ordinanza.

Art. 4

Passaggi Pedonali

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5

Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo, e, in ogni caso, non superiore al limite massimo di 30 km/h.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 15 della presente Ordinanza.

Art.6

Viabilità esterna Aerostazione di Aviazione Generale

1. Nella viabilità ovvero nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, così come definita all' art.1 del presente Ordinanza e nella planimetria allegata, sono presenti stalli auto, bus, evidenziati con colorazione gialla, bianca.

2. Negli stalli di colorazione gialla ubicati lungo la viabilità, individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale posta in prossimità degli stessi, la fermata/sosta è consentita con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni.
3. Gli stalli a colorazione gialla sono riservati alle seguenti categorie di utenti e con le relative modalità:
 - **Disabili:** la sosta è gratuita ed è consentita con obbligo di esposizione nell'autoveicolo in posizione ben visibile del contrassegno in originale (di cui al DPR 503/96) rilasciato dal Comune di residenza o dell'apposita vetrofania consegnata dal personale GESAC.
 - **Enti di stato, Gestore, operatori aeroportuali, accompagnatori, fornitori, sub-concessionari** come indicato dalla relativa segnaletica verticale: la fermata/sosta di questa tipologia di veicoli è consentita solo nei relativi stalli.
4. Tutti i veicoli:
 - lasciati in sosta al di fuori degli spazi destinati a tale scopo;
 - lasciati in sosta negli stalli dedicati ai disabili, agli Enti di Stato, al Gestore, a fornitori e sub-fornitori;potranno essere rimossi a spese degli interessati secondo le modalità di cui all'art.2 co.5.
5. L'area adiacente l'aerostazione è denominata viabilità di accesso al Terminal di Aviazione Generale. Tale area deve essere mantenuta libera, fatta eccezione per i casi riportati negli articoli successivi.

Art. 7 Aree di sosta

1. Sono istituite aree di sosta destinate ad operatori e Enti di Stato aeroportuali, indicate nella planimetria allegata, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. Gli stalli delle aree di sosta dedicate agli operatori e Enti di Stato aeroportuali sono delimitati da strisce bianche, il regolamento d'uso e l'eventuale segnaletica verticale prevista dal C.d.S sono installati in prossimità delle aree di sosta a cura della Società di gestione.
3. Per lo scarico e carico delle forniture aeroportuali è presente uno stallo di colore giallo in prossimità dell'aerostazione come riportato nella planimetria di cui all'art.1.

I veicoli dei fornitori delle attività commerciali ubicate in Aeroporto e della Società di gestione dovranno sostare presso gli stalli destinati allo scarico/carico delle forniture esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa/salita dei materiali.
4. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dal Società di gestione alla Direzione Territoriale Campania per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando le planimetrie e se necessario l'Ordinanza e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.

5. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi e aree di sosta di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale ENAC.
6. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
7. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
8. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'Art.15 della presente Ordinanza.

Art. 8 Disciplina parcheggi disabili

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 6 co.2, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, la quale provvede a realizzarle e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
2. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
3. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
4. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 15 della presente Ordinanza.

Art. 9 Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 7, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. Per i "parcheggi operatori" i corrispettivi per la sosta (oraria, giornaliera, ecc.) e le modalità di accesso, pagamento nonché il regolamento d'uso sono stabiliti nei rispettivi contratti.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.

Art. 10 Servizio Taxi

1. I soggetti ed i veicoli operanti presso lo scalo aeroportuale di Salerno Costa D'Amalfi e del Cilento per effettuare il servizio taxi devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle

vigenti normative e rispettare tutti i regolamenti in materia. A tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.

2. Come indicato nell'art. 9 comma 1, i corrispettivi d'uso degli stalli e le relative modalità applicative sono determinati dal Gestore.
3. In relazione al servizio di prelievo dei passeggeri in arrivo, i taxi con licenza dei Comuni di Bellizzi e Pontecagnano Faiano possono utilizzare gli stalli identificati da un numero progressivo, presenti all'esterno dell'aerostazione e individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale posta in prossimità degli stessi, in numero 2 stalli come da planimetria allegata.
4. I taxi dovranno impegnare il primo stallo libero con numero progressivo minore. Il numero progressivo degli stalli rappresenta l'ordine di prelievo dei passeggeri in arrivo.
5. La presente disciplina si applica anche ai radio taxi che eventualmente sostino sugli stalli riservati agli NCC.
6. È demandato al Comando della Polizia Locale del Comune di Pontecagnano Faiano controllo dell'osservanza da parte del singolo tassista del turno di operatività assegnatogli in base agli specifici regolamenti del Comune di appartenenza.

Art. 11 NCC, BUS e Servizi Navette

1. I soggetti e i veicoli operanti sullo scalo aeroportuale di Salerno Costa D'Amalfi e del Cilento per effettuare il servizio di trasporto devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.
2. Come indicato nell'art. 9 comma 1, i corrispettivi d'uso degli stalli e le relative modalità applicative sono determinati dal Gestore.
3. L'area dedicata alla discesa/salita degli utenti di NCC/bus/navette/shuttle è individuata da stalli di colore giallo, di cui numero 2 stalli per navette e n.2 NCC/Radiotaxi come planimetria allegata, come riportato in planimetria e presenti nella viabilità di accesso all'aerostazione.
4. Gli NCC/Bus/navette/shuttle si dovranno fermare sugli stalli presenti nella viabilità di accesso all'aerostazione di Aviazione Generale esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa/salita dei clienti trasportati e dei relativi bagagli.

Art. 12 Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, incolumità pubblica, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, ovvero modificare la viabilità.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della

sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.

3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 13

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

ART. 15

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.
3. L'inosservanza da parte degli operatori dei servizi pubblici di trasporto non di linea (conducenti taxi, NCC, ecc.) delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dalle Legge n.21 del 15 gennaio 1992 e ss.mm.ii nonché dalla Legge della Regione Campania n.10 del 22 luglio 2024 e ss.mm.ii soggiacciono alle sanzioni ivi presenti.

ART. 16

Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della

Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

ART. 17
Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 14 luglio 2026.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.


Napoli, 08.07.2026

IL DIRETTORE

Marfisi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marfisi', is written over the printed name 'Marfisi'.

Simmetria Forecourt TAG - Salerno



ENAC
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFIE DEL CILENTO

SALENTO AIRPORT
GESPAC

ORDINANZA VIABILITÀ ED AREE DI SOSTA

Viabilità ed aree di sosta TAG

L. REGIONE CAMPANIA		L. REGIONE CAMPANIA	
P. REGIONE CAMPANIA		P. REGIONE CAMPANIA	
D. REGIONE CAMPANIA		D. REGIONE CAMPANIA	
C. REGIONE CAMPANIA		C. REGIONE CAMPANIA	
A. REGIONE CAMPANIA		A. REGIONE CAMPANIA	
S. REGIONE CAMPANIA		S. REGIONE CAMPANIA	
T. REGIONE CAMPANIA		T. REGIONE CAMPANIA	
R. REGIONE CAMPANIA		R. REGIONE CAMPANIA	
Q. REGIONE CAMPANIA		Q. REGIONE CAMPANIA	
P. REGIONE CAMPANIA		P. REGIONE CAMPANIA	
O. REGIONE CAMPANIA		O. REGIONE CAMPANIA	
N. REGIONE CAMPANIA		N. REGIONE CAMPANIA	
M. REGIONE CAMPANIA		M. REGIONE CAMPANIA	
L. REGIONE CAMPANIA		L. REGIONE CAMPANIA	
K. REGIONE CAMPANIA		K. REGIONE CAMPANIA	
J. REGIONE CAMPANIA		J. REGIONE CAMPANIA	
I. REGIONE CAMPANIA		I. REGIONE CAMPANIA	
H. REGIONE CAMPANIA		H. REGIONE CAMPANIA	
G. REGIONE CAMPANIA		G. REGIONE CAMPANIA	
F. REGIONE CAMPANIA		F. REGIONE CAMPANIA	
E. REGIONE CAMPANIA		E. REGIONE CAMPANIA	
D. REGIONE CAMPANIA		D. REGIONE CAMPANIA	
C. REGIONE CAMPANIA		C. REGIONE CAMPANIA	
B. REGIONE CAMPANIA		B. REGIONE CAMPANIA	
A. REGIONE CAMPANIA		A. REGIONE CAMPANIA	